

*MUSA*  
*MULTILAYERED URBAN SUSTAINABILITY ACTION*  
*S.C. A R.L.*

**REGOLAMENTO PER L’AFFIDAMENTO DI  
CONTRATTI  
SOTTO SOGLIA COMUNITARIA**

## REGOLAMENTO PER L’AFFIDAMENTO DI CONTRATTI SOTTO SOGLIA COMUNITARIA

### Art. 1

#### Oggetto e ambito di applicazione

- 1.1 Il presente Regolamento disciplina le procedure per l’affidamento da parte di “MUSA - Multilayered Urban Sustainability Action” S.c. a r.l., in forma abbreviata “MUSA S.c. a r.l.”, (di seguito “MUSA” o la “Società”) di contratti aventi ad oggetto forniture, beni e servizi di importo inferiore alle soglie di rilevanza europea di cui all’articolo 14 del D. Lgs 31 marzo 2023, n. 36e successive modifiche e integrazioni (di seguito “Codice”).
- 1.2 La Società ha ad oggetto l’attuazione di un “Ecosistema dell’Innovazione”, in qualità di “HUB”, per come definiti nell’Avviso pubblico n. 3277 del 30-12-2021 del Ministero dell’Università e della Ricerca (*Avviso pubblico per la presentazione di Proposte di intervento per la creazione e il rafforzamento di "ecosistemi dell'innovazione", costruzione di "leader territoriali di R&S" – Ecosistemi dell'Innovazione – nell'ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, Missione 4 Istruzione e ricerca – Componente 2 Dalla ricerca all'impresa – Investimento 1.5, finanziato dall'Unione europea – NextGenerationEU*, di seguito l’«Avviso»). L’Ecosistema dell’Innovazione è relativo al Progetto MUSA - Multilayered Urban Sustainability Action. Pertanto, la Società svolge l’attività di gestione dell’Ecosistema dell’innovazione e di coordinamento tra i partecipanti allo stesso (c.d. “Spoke”).
- 1.3 L’Avviso prevede l’emanazione di “bandi a cascata” per l’acquisto di forniture, beni e servizi necessari all’attuazione dell’Ecosistema dell’Innovazione, sotto la responsabilità dello Spoke nel rispetto delle disposizioni sui “contratti pubblici”, e individua altresì gli obblighi del Soggetto attuatore (HUB), precisando che quest’ultimo dovrà “assicurare il rispetto di tutte le disposizioni previste dalla normativa comunitaria e nazionale, con particolare riferimento a quanto previsto dal Regolamento (UE) 2021/7241 e dal decreto legge n. 77 del 31 maggio 2021”, nonché “garantire, nel caso in cui si faccia ricorso alle procedure di appalto, il rispetto di quanto previsto dal D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii”.
- 1.4 La Società procede pertanto all’affidamento dei servizi, delle forniture e degli incarichi sotto-soglia in conformità all’art 50 del Codice, alle pertinenti disposizioni di cui al decreto legge n. 76/2020 e al decreto legge n. 77/2021 e s.m.i. richiamate dall’art. 225, comma 8, nonché delle altre norme speciali in materia di affidamenti nell’ambito del PNRR, come richiamate nel presente Regolamento.

### Art. 2

#### Principi comuni e Responsabile Unico del Progetto

- 2.1 L’affidamento di servizi e forniture oggetto del presente Regolamento avviene nel rispetto dei principi generali enunciati nel titolo I del Codice (principio del risultato, principio della fiducia, principio dell’accesso al mercato, principio di buona fede e di tutela dell’affidamento, principi di solidarietà e di sussidiarietà orizzontale, principio di auto-organizzazione amministrativa, principio di autonomia contrattuale, principio di conservazione dell’equilibrio contrattuale, principio di tassatività delle cause di esclusione e di massima partecipazione, principio di applicazione dei contratti collettivi nazionali di settore), nonché dei principi enunciati dagli articoli 57, comma 2 (criteri di sostenibilità energetica e ambientale) e 16 (prevenzione e risoluzione dei conflitti di interesse) del Codice, nonché del rispetto del principio di rotazione degli inviti e degli affidamenti

e in modo da assicurare l'effettiva possibilità di partecipazione delle microimprese, piccole e medie imprese. La Società applica altresì le disposizioni di cui all'articolo 57, comma 1, del Codice in tema di clausole sociali.

- 2.2 Acquisti ripetuti di servizi e forniture sono calcolati unitariamente, ai fini dell'applicazione del presente Regolamento, se sono programmabili preventivamente, per tipologia, ammontare e frequenza, all'inizio di ciascun anno.
- 2.3 I servizi e le forniture oggetto dei contratti non possono essere artificialmente frazionati allo scopo di ricondurne il valore alla disciplina del presente Regolamento.
- 2.4 A norma dell'art. 15, comma 2, del Codice, in relazione ai contratti affidati mediante le procedure previste dal presente Regolamento, la Società individuerà un Responsabile Unico del Progetto (di seguito "RUP").
- 2.5 Ai sensi dell'art. 48, comma 2, del decreto-legge n. 71/2021, ed in coerenza con il cronoprogramma procedurale del Progetto MUSA di cui all'art. 13.2 del presente Regolamento, il RUP, con propria determinazione adeguatamente motivata, predispone, adotta, approva e valida ciascuno atto della procedura e della fase di esecuzione del contratto, anche in corso d'opera.
- 2.6 Il Direttore Generale trasmette al Consiglio di Amministrazione e al Collegio Sindacale l'elenco semestrale dei servizi e delle forniture affidate nel medesimo periodo.

### Art. 3

#### Criteri di aggiudicazione

- 3.1 La Società aggiudica i contratti di cui al presente Regolamento sulla base del criterio del minor prezzo, ovvero sulla base del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa.  
Resta fermo che sono aggiudicati esclusivamente sulla base del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, i contratti relativi ai servizi ad alta intensità di manodopera, o di natura tecnica e intellettuale, o caratterizzati da notevole contenuto tecnologico o innovativo.
- 3.2 La Società applica le disposizioni di cui all'art. 47 del decreto-legge n. 77/2021 ("*Pari opportunità e inclusione lavorativa nei contratti pubblici, nel PNRR e nel PNC*"), prevedendo negli avvisi e negli inviti specifiche clausole dirette all'inserimento, come requisiti necessari e come ulteriori requisiti premiali dell'offerta, di criteri orientati a promuovere l'imprenditoria giovanile, l'inclusione lavorativa delle persone disabili, la parità di genere e l'assunzione di giovani, con età inferiore a trentasei anni, e di donne.
- 3.3. È requisito necessario dell'offerta l'aver assolto, al momento della presentazione dell'offerta stessa, agli obblighi di cui alla legge n. 68/1999, e l'assunzione dell'impegno ad assicurare, in caso di aggiudicazione del contratto, una quota pari almeno al 30 per cento sia all'occupazione giovanile sia all'occupazione femminile delle assunzioni necessarie per l'esecuzione del contratto o per la realizzazione di attività ad esso connesse o strumentali.  
Il RUP può escludere i requisiti di partecipazione predetti, o stabilire una quota inferiore a quella di legge, solo dandone adeguata e specifica motivazione, qualora l'oggetto del contratto, la tipologia o la natura dell'attività o altri elementi puntualmente indicati rendano l'inserimento impossibile o contrastante con obiettivi di universalità e socialità, di efficienza, di economicità e di qualità del servizio, nonché di ottimale impiego delle risorse pubbliche.
- 3.4 A norma dell'art. 47-quater del decreto-legge n. 77/2021, la Società può prevedere nell'avviso o nell'invito criteri premiali atti ad agevolare le piccole e medie imprese nella valutazione dell'offerta,

compatibilmente con il diritto dell'Unione europea e con i principi di parità di trattamento, non discriminazione, trasparenza e proporzionalità.

- 3.5** In attuazione dell'art. 15, lettera y) dell'Avviso di cui all'art. 1.2 del presente Regolamento e in relazione alle previsioni di cui all'art. 22, comma 1, lett. e) del medesimo Avviso, il RUP prevede nell'atto di avvio del procedimento di acquisto l'impegno degli operatori economici ad eseguire il contratto in coerenza con gli obblighi specifici del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza relativamente al principio del "Do No Significant Harm" (DNSH) di cui all'articolo 17 del Regolamento (UE) 2020/852, nonché ai principi trasversali previsti dal PNRR, quali, tra gli altri, il principio del contributo all'obiettivo climatico e digitale (c.d. tagging) e il principio di parità di genere.

**Art. 4**  
**Procedure semplificate**  
**per acquisti di servizi e forniture avviati entro il 30 giugno 2024**

- 4.1** In conformità all'art. 1 del decreto-legge n. 76/2020 e all'art. 14, comma 4, del d.l. 13/2023, al fine di realizzare gli obiettivi di risultato indicati nei progetti finanziati a valere sulle risorse del PNRR, la Società applica le seguenti procedure di affidamento, qualora la determina a contrarre o altro atto di avvio del procedimento equivalente sia adottato entro il 30 giugno 2024
- a) affidamento diretto, anche senza previa consultazione di due o più operatori economici, per servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo inferiore a € 40.000,00;
  - b) affidamento diretto, previa acquisizione di almeno tre preventivi, per servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, per i contratti di importo pari o superiore a € 40.000,00 e sino alla soglia di € 139.000; in questi casi il RUP procede all'esame dei preventivi e individua la proposta che, a suo giudizio, soddisfa meglio le esigenze della Società;
  - c) procedura negoziata, senza bando, di cui all'articolo 63 del D. lgs. n. 50/2016, previa consultazione di almeno cinque operatori economici, ove esistenti, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti, che tenga conto anche di una diversa dislocazione territoriale delle imprese invitate, individuati in base ad indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, per l'affidamento di servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo pari o superiore a € 139.000,00 e fino alle soglie di cui all'articolo 35 del D. lgs. n. 50/2016.
- 4.2** Gli affidamenti diretti di cui al paragrafo 4.1, lettere a) e b), possono essere realizzati tramite determina a contrarre, o atto equivalente, che contenga gli elementi descritti nell'articolo 6.2 del presente Regolamento.
- 4.3.** Ai sensi dell'art. 85, comma 1, del Codice, la società dà evidenza dell'avvio delle procedure negoziate tramite pubblicazione sulla Banca dati nazionale dei contratti pubblici dell'ANAC e sul sito istituzionale di MUSA.
- 4.4** Per le modalità di affidamento di cui al presente articolo MUSA non richiede le garanzie provvisorie di cui all'articolo 106 del Codice, salvo che, in considerazione della tipologia e specificità della singola procedura, ricorrano particolari esigenze che ne giustifichino la richiesta, che la Società indica nell'avviso di indizione della gara o in altro atto equivalente. Nel caso in cui sia richiesta la

garanzia provvisoria, il relativo ammontare è dimezzato rispetto a quello previsto dal predetto articolo 106.

**4.5** Fino alla data del 30 giugno 2024, a norma dell'art. 8 del decreto-legge n. 76/2020:

- a) è sempre autorizzata, nel caso di servizi e forniture, l'esecuzione del contratto in via d'urgenza ai sensi dell'articolo 32, comma 8, del D. lgs. n. 50/2016, nelle more della verifica dei requisiti di cui all'articolo 80 del D. lgs. n. 50/2016, nonché degli eventuali requisiti di qualificazione previsti per la partecipazione alla procedura;
- b) la Società può prevedere, a pena di esclusione dalla procedura, l'obbligo per l'operatore economico di procedere alla visita dei luoghi, nonché alla consultazione sul posto dei documenti di gara e relativi allegati ai sensi e per gli effetti dell'articolo 79, comma 2, del D. lgs. n. 50/2016 esclusivamente laddove detto adempimento sia strettamente indispensabile in ragione della tipologia, del contenuto o della complessità dell'appalto da affidare.

#### **Art. 5**

#### **Affidamento di servizi e forniture sotto soglia dopo la data del 30 giugno 2024**

**5.1** Fermo restando quanto previsto all'art. 4, e salve nuove disposizioni di legge, successivamente alla data del 30 giugno 2024 l'affidamento di servizi e forniture può avvenire tramite affidamento diretto per contratti di importo inferiore a € 140.000, anche senza consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali, anche individuati tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante in conformità all'articolo 50, comma 1, lettera b) del Codice.

#### **Art. 6**

#### **Procedura per l'affidamento di servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di affidamento diretto**

- 6.1** In caso di affidamento diretto ai sensi dell'art. 4, comma 1, lettere a) e b), la Società può acquisire sul mercato informazioni, dati ed elementi utili ad identificare le migliori soluzioni presenti ed i potenziali affidatari
- 6.2** Qualora l'aggiudicazione avvenga senza previa comparazione di più offerte, l'ordine tiene luogo della determina a contrarre ove contenga l'oggetto dell'affidamento, l'importo, il nominativo del fornitore e sia stato preventivamente verificato il possesso in capo al medesimo dei requisiti soggettivi e, se richiesti, tecnico-professionali.
- 6.3** Allorché procede alla individuazione del contraente previo confronto competitivo, il RUP indica nell'avviso o nell'invito ad offrire, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, del Codice, l'oggetto, l'importo e il contraente, unitamente alle ragioni della sua scelta, ai requisiti di carattere generale e, se necessari, a quelli inerenti alla capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale.

#### **Art. 7**

#### **Procedura negoziata per l'affidamento di contratti di servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria ma pari o superiore alla soglia di affidamento diretto**

**7.1** Per i servizi e le forniture di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria di cui all'art. 35 del D.lgs n. 50/2016, ma pari o superiore alla soglia di cui all'art. 51 del d.l. n. 77/2021, sino al 30 giugno 2024, o, dopo tale data, alle soglie di cui all'art. 14 del Codice, la Società seleziona

l'aggiudicatario previo invito a presentare offerta ad almeno cinque operatori economici, ove esistenti, individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti, come definito dall'art. 50, comma 1, lett. e, del Codice.

**7.2** Successivamente, la procedura si articola in tre fasi:

- a) svolgimento di indagini di mercato o consultazione di elenchi per la selezione di operatori economici da invitare al confronto competitivo;
- b) invito a presentare offerta agli operatori economici selezionati;
- c) valutazione delle offerte, scelta dell'aggiudicatario e stipula del contratto.

## **Art. 8**

### **Indagini di mercato ed elenco degli operatori economici**

- 8.1** Le indagini di mercato sono svolte secondo le modalità ritenute più idonee dalla Società, differenziate per importo e complessità di affidamento, secondo i principi di adeguatezza e proporzionalità, anche tramite la consultazione dei cataloghi elettronici del mercato elettronico. Se si procede mediante avviso da pubblicare sul sito web di MUSA, la durata della pubblicazione è stabilita in ragione della rilevanza del contratto e non può essere comunque inferiore a quindici giorni, salva la riduzione del suddetto termine per motivate ragioni di urgenza sino ad un minimo di cinque giorni. **8.2** L'avviso di avvio dell'indagine di mercato indica il valore dell'affidamento, gli elementi essenziali del contratto, i requisiti soggettivi e di idoneità professionale, i requisiti minimi di capacità economica/finanziaria e le capacità tecniche e professionali richieste ai fini della partecipazione, il numero minimo ed eventualmente massimo di operatori che saranno invitati alla procedura, i criteri di selezione degli operatori economici, le modalità per comunicare con la Società.
- 8.3** MUSA può altresì costituire elenchi degli operatori economici da invitare alle procedure. Gli elenchi sono costituiti previo avviso da pubblicarsi sul sito web della Società o reso noto mediante altre idonee forme di pubblicità, in cui sono indicati i requisiti di carattere generale che gli operatori economici devono possedere, la modalità di selezione degli operatori economici da invitare, le categorie e fasce di importo in cui l'amministrazione intende suddividere l'elenco e gli eventuali requisiti minimi richiesti per l'iscrizione, parametrati in ragione di ciascuna categoria o fascia di importo. L'operatore economico può richiedere l'iscrizione limitata a una o più fasce di importo, ovvero a singole categorie. La dichiarazione del possesso dei requisiti può essere facilitata tramite la predisposizione di formulari standard da parte dell'amministrazione allegati all'avviso pubblico.
- 8.4** L'iscrizione degli operatori economici interessati provvisti dei requisiti richiesti è consentita senza limitazioni temporali. L'operatore economico attesta il possesso dei requisiti, tra i quali obbligatoriamente l'assenza delle condizioni ostative di cui agli artt. 94 e 95 del Codice, mediante dichiarazione sostitutiva ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. L'operatore economico è tenuto a informare tempestivamente MUSA delle eventuali variazioni intervenute nel possesso dei requisiti secondo le modalità fissate dalla stessa.
- 8.5** La Società procede alla valutazione delle istanze di iscrizione nel termine di trenta giorni dalla ricezione dell'istanza. Essa può procedere anche alla verifica a "campione" della veridicità delle dichiarazioni rese dai candidati.
- 8.6** Gli elenchi, non appena costituiti, sono pubblicati sul sito web della Società.

## **Art. 9**

### **Confronto competitivo**

- 9.1** Nelle procedure di cui all'art. 7 del presente Regolamento, una volta conclusa l'indagine di mercato, ovvero consultati gli elenchi, la Società seleziona gli operatori economici da invitare, in numero non inferiore a cinque, se esistenti.
- 9.2** La Società invita simultaneamente e per iscritto, attraverso le piattaforme di approvvigionamento digitale, tutti gli operatori economici selezionati a presentare le rispettive offerte, ai sensi dell'art. 89, comma 1, del Codice.

## **Art. 10**

### **Affidamento di forniture e servizi infungibili**

- 10.1** La Società può procedere all'affidamento diretto di servizi e forniture infungibili anche di importo superiore alle soglie di cui agli articoli 4 e 5 del presente Regolamento, nonché in relazione alle specifiche esigenze di garantire la continuità e i risultati dei progetti e dell'attività di ricerca scientifica.
- 10.2** Il RUP accerta l'unicità dell'operatore economico, che giustifica l'infungibilità del prodotto o servizio che si intende acquistare, verificando, eventualmente anche attraverso consultazioni preliminari di mercato, l'impossibilità a ricorrere a fornitori o soluzioni alternative. L'esito della valutazione è conservato agli atti della Società.

## **Art. 11**

### **Stipula del contratto**

- 11.1** Ai sensi dell'articolo 18, comma 1, del Codice la stipula del contratto avviene, a pena di nullità, mediante scrittura privata ovvero mediante corrispondenza secondo l'uso del commercio consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o sistemi elettronici di recapito certificato qualificato ai sensi del regolamento UE n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 luglio 2014.
- 11.2** Ai sensi dell'articolo 18, comma 3, lettera d, del Codice è esclusa l'applicazione del termine dilatorio di 35 giorni per la stipula del contratto.
- 11.3** Nel contratto l'Aggiudicatario e gli eventuali subappaltatori/subcontraenti si obbligano a rispettare
- a) le disposizioni di cui all'art. 3 e ss. della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s. m. e i. in materia di tracciabilità dei flussi finanziari;
  - b) il Modello 231 e il Codice etico della Società;
  - c) le previsioni dei Protocolli di legalità sottoscritti dalle Autorità competenti, ove applicabili;
  - c) in generale, tutte le disposizioni in materia di anticorruzione, trasparenza, conflitto di interessi.

## **Art. 12**

### **Monitoraggio**

- 12.1** In conformità agli obblighi previsti dall'art. 15, lettere da n) a u) dell'Avviso di cui all'art. 1.2 del presente Regolamento, e in relazione alle procedure di affidamento di cui al medesimo Regolamento, la Società è tenuta a:

- a) caricare sul sistema informativo adottato dal Ministero dell'Università e della Ricerca (MUR) i dati di monitoraggio sull'avanzamento procedurale, fisico e finanziario del Progetto MUSA, secondo quanto previsto dall'art. 22.2 lettera d) del Regolamento (UE) 2021/241, e della documentazione probatoria pertinente, nonché i dati e la documentazione utile all'esecuzione dei controlli preliminari di conformità normativa sulle procedure di aggiudicazione da parte dell'Ufficio competente per i controlli del MUR, sulla base delle istruzioni contenute nella connessa manualistica predisposta da quest'ultimo (lettera n);
- b) garantire la correttezza, l'affidabilità e la congruenza con il tracciato informativo previsto per l'alimentazione del sistema informativo PNRR (ReGiS) dei dati di monitoraggio finanziario, fisico e procedurale, e di quelli che comprovano il conseguimento degli obiettivi del Programma di ricerca e innovazione, trasmettendo, con cadenza periodica ovvero su richiesta del MUR, ogni informazione necessaria alla corretta alimentazione del Sistema ReGiS (lettera o);
- c) fornire tutta la documentazione e le informazioni richieste dal MUR relativamente alle procedure attuate, ai target realizzati e alle spese rendicontate, ai fini delle relative verifiche, conformemente alle procedure e agli strumenti definiti nella manualistica adottata dal Ministero e garantendone la disponibilità così come previsto ai sensi dell'articolo 9, punto 4, del decreto-legge n. 77/2021 (lettera p);
- d) conservare la documentazione progettuale in fascicoli cartacei o informatici per assicurare la completa tracciabilità delle operazioni - nel rispetto di quanto previsto all'art. 9, punto 4, del Decreto Legge 77 del 31 maggio 2021 convertito con legge 29 luglio 2021, n. 108 - che, nelle diverse fasi di controllo e verifica previste dal sistema di gestione e controllo del PNRR, dovranno essere messi prontamente a disposizione su richiesta del Ministero, del Servizio centrale per il PNRR, dell'Organismo di Audit, della Commissione europea, dell'OLAF, della Corte dei Conti europea (ECA), della Procura europea (EPPO) e delle competenti Autorità giudiziarie nazionali (lettera q);
- e) garantire una tempestiva diretta informazione agli organi preposti, tenendo informato il MUR sull'avvio e l'andamento di eventuali procedimenti di carattere giudiziario, civile, penale o amministrativo che dovessero interessare le operazioni oggetto del Progetto MUSA e comunicare le irregolarità, le frodi, i casi di corruzione e di conflitti di interessi riscontrati, nonché i casi di doppio finanziamento a seguito delle verifiche di competenza e adottare le misure necessarie, nel rispetto delle procedure adottate dal MUR medesimo in linea con quanto indicato dall'art. 22 del Regolamento (UE) 2021/241 (lettera r);
- f) garantire, ai fini della tracciabilità delle risorse del PNRR, che tutte le spese relative al Progetto MUSA siano effettuate attraverso l'utilizzo di un'apposita contabilità separata nonché rispettare l'obbligo di richiesta CUP degli interventi/progetti e di conseguente indicazione dello stesso su tutti gli atti amministrativo/contabili relativi al Programma, nel rispetto del Regolamento (UE) 2018/1046 del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione (lettera t);
- g) predisporre i pagamenti secondo le procedure stabilite dal MUR, contenute nella relativa manualistica, nel rispetto del piano finanziario e cronogramma di spesa approvato, inserendo nel sistema informativo i relativi documenti riferiti alle procedure e i giustificativi di spesa e pagamento necessari ai controlli ordinari di legalità e ai controlli amministrativo-contabili previsti dalla legislazione comunitaria e nazionale applicabile, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 22 del Reg. (UE) n. 2021/241 e dell'art. 9 del decreto legge n. 77/2021 (lettera u).

**12.2** In conformità alle vigenti Linee Guida del MUR per il monitoraggio destinate ai soggetti attuatori, la Società registrerà gli step previsti nel cronoprogramma procedurale del Progetto MUSA, con

l'indicazione delle relative date e trasmetterà a sistema gli atti corrispondenti, gli esiti delle procedure selettive con i dati dei relativi contratti/accordi, nonché ogni altra informazione rilevante, ivi compresi i controlli effettuati dai Soggetti attuatori con i relativi esiti. Inoltre, la Società dovrà comunicare gli estremi degli atti adottati e gli stessi andranno inseriti in apposita repository ovvero caricati nel sistema informativo, anche al fine di supportare il controllo amministrativo contabile ed il controllo di legalità da parte degli uffici preposti.

- 12.3** La Società comunica l'avanzamento procedurale del Progetto MUSA sul sistema informativo messo a disposizione dal MUR per ciascuna iniziativa attraverso le seguenti azioni:
- a) inserendo il Cronoprogramma del Progetto MUSA (Iter di Progetto) a preventivo;
  - b) inserendo le date effettive delle relative fasi, ove previsto dal cronoprogramma;
  - c) aggiornando le date di inizio e fine previste ed effettive del cronoprogramma;
  - d) inserendo e aggiornando, laddove previsto, i dati delle eventuali procedure espletate e caricando eventuale documentazione a supporto;
  - e) fornendo ogni altro dato previsto dal “*Protocollo Unico di Colloquio*” (PUC), diffuso con la Circolare del MEF-IGRUE n. 27 del 21 giugno 2022.
- 12.4** I principali dati da inserire per le procedure di affidamento espletate ai sensi del Codice per l'individuazione di fornitori di beni e servizi sono i seguenti:
- a. Soggetto giuridico responsabile della procedura;
  - b. Tipologia di procedura;
  - c. CIG (o SMART CIG);
  - d. Estremi atto di riferimento;
  - e. Descrizione procedura di aggiudicazione;
  - f. Importo totale procedura di aggiudicazione;
  - g. Data di pubblicazione procedura;
  - h. Data di completamento/aggiudicazione;
  - i. Importo complessivo aggiudicato;
  - j. Dati sugli eventuali ricorsi;
  - k. Dati degli aggiudicatari (anagrafica completa, durata del contratto, localizzazione, titolare effettivo);
  - l. Documentazione della procedura;
  - m. Ulteriori informazioni previste dal PUC o dai dispositivi attuativi della misura.
- 12.5** Ai sensi dell'art. 19, comma 6, del Codice, MUSA assicura la tracciabilità e la trasparenza delle attività, l'accessibilità ai dati e alle informazioni, la conoscibilità dei processi decisionali automatizzati attraverso le piattaforme di approvvigionamento digitale di cui all'articolo 25 del Codice nonché attraverso la sezione “Amministrazione trasparente” sul sito web della società.

### **Art. 13** **Norme di rinvio**

- 13.1** Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente Regolamento si applicano le disposizioni del Codice e dei regolamenti e provvedimenti attuativi dello stesso, se ed in quanto compatibili.
- 13.2** Le disposizioni del presente Regolamento sono soggette alle modifiche dovute a sopravvenute norme comunitarie o nazionali, se e in quanto immediatamente efficaci, che dispongano in modo diverso da quanto previsto dal Regolamento.

**Art. 14**  
**Modifiche al Regolamento**

- 14.1** Il presente Regolamento è sottoposto a monitoraggio periodico, al fine di adeguarne le disposizioni ad eventuali previsioni normative o regolamentari sopravvenute, e comunque alla data di conclusione del progetto.
- 14.2** Le eventuali modifiche sono approvate dal Consiglio di Amministrazione della Società.

**Art. 15**  
**Entrata in vigore**

- 15.1** Il presente Regolamento è approvato dal Consiglio di Amministrazione della Società, previo parere del Collegio Sindacale, ed entra in vigore il primo giorno del mese successivo a quello della sua approvazione.
- 15.2** Il presente Regolamento è pubblicato sul sito web della Società.